



STATUTO

Articolo 1 - Denominazione ed iscrizione

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS) è regolata l'Associazione denominata: "Mareva arte e cultura Associazione di promozione Sociale", in breve "MAREVA A.P.S.", da ora in avanti "Associazione".
2. L'Associazione, ai sensi dell'art. 101, comma 3 CTS, sarà tempestivamente iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del terzo Settore).
3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione indica gli estremi della iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Quarto (NA) (Cap 80010) alla Via E. De Nicola n. 6. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite altre sedi e rappresentanze.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anche sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea degli associati.

Articolo 4 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore di associati, loro familiari o di terzi:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 08.11.2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22.06.16, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22.01.04, n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lettera f) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, ambientali e politici, anche attraverso attività di supporto e consulenza legale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) dell'art.5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.2017 n.117;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera k) dell'art.5, comma 1) del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
 - beneficenza, sostegno a distanza, sostegno gratuito a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19/8/2026 n. 166 e succ. modif. o erogazione di denaro beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui alla lettera u) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla lettera z) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.17 n.117;
2. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio.
3. L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, tra l'altro, potrà:
- * promuovere il turismo e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico finalizzati alla diffusione della cultura, allo sviluppo sostenibile del territorio ed al rilancio dell'economia locale;
 - * partecipare allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo alla loro realizzazione;
 - * realizzare corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici e consulenze teorico-pratiche, in settori diversificati (ricerca storica, pittura, scultura, arti visive, teatro, musica, animazione, archeologia, ecc.);
 - * gestire impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere le attività;
 - * attività di sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche artistiche, culturali, storiche e ambientali;
 - * Valorizzazione della cultura, della musica, del cinema, della lettura e delle tradizioni locali;
 - * Educazione alimentare, promozione di stili di vita sani, eventi legati alla cucina e alla socialità;



* attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla tutela del patrimonio artistico e culturale locale, dell'ambiente;

* programmare e progettare laboratori didattici anche in collegamento con altri organismi, nonché progettare e realizzare eventi culturali, laboratori, ecc.;

* organizzare attività, manifestazioni, incontri, meetings, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, cicli di lezioni;

* realizzare e diffondere prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali, quali ad esempio: pubblicazione degli atti relativi ai convegni, seminari, studi e ricerche, bollettino dell'Associazione, manualistica;

* organizzare e gestire centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, musei, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, ecc.;

4. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, in forma di azione volontaria ovvero di mutualità.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n.117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

7. L'Associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 5 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Patrimonio e sua destinazione

1-Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



2. Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dagli associati nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale come sopra determinata. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli fissati.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo di cui sopra e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7 - Definizione di associato, procedure di ammissione ed esclusione.

1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda come di seguito specificata.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

4. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati fondatori, ovvero coloro che hanno dato vita all'Associazione stabilendone scopi e finalità.



posta elettronica ordinaria. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima adunanza utile, se non appositamente convocata.

12. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per: - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso la sede legale dell'Associazione, ovvero a mezzo Pec. Il Consiglio Direttivo, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa Associazione, legittima il recesso. Il recesso ha efficacia immediata a decorrere dalla data della sua notifica al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere alle obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo, ivi compresi gli oneri e/o gli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine dell'esercizio in corso alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo.

- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

13. Le deliberazioni prese in materia di recesso (legittimazione del recesso) ed esclusione dovranno essere comunicate agli associati interessati nel rispetto delle forme e dei tempi di seguito indicati. L'associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione o verso i terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al presente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati all'Associazione dall'associato escluso. L'associato moroso nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti associativi.

14. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell'associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale e/o a quello per l'applicazione di misure di prevenzione.

15. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non



- Associati ordinari, ossia coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

- Associati sostenitori, ovvero coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo. Possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

5. La qualifica di Associato "onorario" può essere conferita dall'Assemblea degli associati su indicazione del Presidente e/o del Consiglio di Direzione in riconoscimento di particolari meriti o servizi all'Associazione. Essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

6. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte (se persona fisica) o estinzione (se persona giuridica) dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

7. Possono essere ammessi come Associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che siano membri dell'Associazione.

8. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre associazioni di promozione sociale.

9. Se dopo la costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo di legge, deve essere reintegrato entro un anno.

10. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La domanda deve essere formulata sull'apposito modello messo a disposizione dalla segreteria dell'Associazione e indirizzata al Consiglio Direttivo; essa dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro quindici giorni successivi all'adozione della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo Pec o a mezzo di

hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

16. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma del comma 12 del presente articolo dovranno essere comunicate, con provvedimento motivato, all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo Pec o tramite posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro quindici giorni successivi alla loro adozione; l'interessato potrà adire entro 30 giorni l'Assemblea degli associati mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

17. Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dagli associati ai fini associativi.

Articolo 8 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati dell'Associazione hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo. L'elettorato passivo è condizionato alla permanenza di un (1) anno nell'Associazione, periodo minimo necessario e funzionale a conoscere bene la struttura organizzativa dell'Associazione stessa, i suoi meccanismi interni e i suoi rapporti con l'esterno, in vista di un possibile e futuro incarico di natura gestionale e amministrativo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento in-terno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- non arrecare danni morali o materiali alla Associazione;
- non avvalersi della loro appartenenza all'Associazione o de-gli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo Statuto;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

4. Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 e successive modificazioni.

Articolo 9 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con apposito regolamento potrà prevedersi l'istituzione di un registro in cui l'Associazione sarà tenuta ad iscrivere i volontari occasionali.

Articolo 10 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;- Consiglio Direttivo composto da:



Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere;

- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017);

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017).

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, ovvero a mezzo di Pec o posta elettronica ordinaria, da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli aderenti con diritto al voto.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell'Associazione. Non hanno diritto al voto gli associati sospesi e

i soci onorari.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (personale o per delega) della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorre il voto favorevole della metà più uno degli aderenti all'Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

12. L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso l'assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

13. Deve ritenersi sempre possibile l'assemblea c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero l'assemblea che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli associati nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento degli associati.

14. Per entrambe le modalità di svolgimento dell'assemblea indicate nei precedenti commi 12 e 13 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento dell'assemblea, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni degli associati intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.

15. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; le votazioni o espressioni di voto potranno avvenire anche per via telematica se e come predisposto all'atto della convocazione.

16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno



diritto di voto.

17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

-nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo; -nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; -approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Ne fanno comunque parte il Presidente, il Tesoriere e il Segretario eletti dal medesimo Consiglio. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e conseguentemente deliberare anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso la riunione si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.

6. Deve ritenersi sempre possibile l'adunanza c.d. "mista", ovvero il Consiglio si tiene in presenza del Presidente, del Segretario e



parte dei consiglieri nel luogo di convocazione con la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

7. Per entrambe le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Direzione indicate nei precedenti commi 5 e 6 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento della riunione, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni dei consiglieri intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.

8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile. Se per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.

9. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti i quali potranno partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.

10. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elege, al suo interno, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario; -amministra l'Associazione; -approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -predispone il bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; -realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; -cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; -delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e sulla loro sospensione; -stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; -cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; -è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e previsti dalla normativa vigente.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Articolo 13 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15 - Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo ove presente. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Articolo 16 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, in accordo con gli amministratori, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli ad idonea relazione contabile.
2. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono anche cumulabili nella stessa persona, e tale scelta dovrà essere fatta di volta in



volta in occasione della nomina, della sostituzione o del rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 17 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili; - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto parti-colare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017; - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato dall'assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 19 - Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017, e comunque solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

2.L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione.

Articolo 20 - Bilancio d'esercizio

1.L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2.I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

3.Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs.117/2017.

4.Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5.I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 21 - Bilancio sociale

1.Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 22 - Libri sociali obbligatori

1.L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori: a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2.I libri di cui alle lettere a) e b) del punto 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del punto 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3.I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 23 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1.L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti attraverso deliberazione presa con le maggioranze previste dal presente statuto.

2.In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3.Nelle more della piena operatività dell'Ufficio regionale del RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore iscritte nei rispettivi registri regionali.

Articolo 24 - Statuto

1.L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2.L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Quarto (NA), li

Maria De Marco

Antonio D'Ambrosio

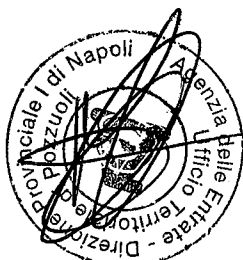
Carmen Lubiano

Luigi D'Ambrosio

Carmelo De Martino

Giuseppe Lopez

John Es



ATTO REGISTRATO IL 07/08/2025

SERIE 3 N. 293

Importo versato € 380,00 in data 07/08/2025

FIRMA SUFFILEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

(Disposizione di Servizio n. 26/25)